

*Il Direttore*

**ANTICIPATA PER e-mail**

Alle Imprese Iscritte

Ai Commercialisti e Consulenti del Lavoro

**LORO SEDI**

e p.c.

Alle Associazioni imprenditoriali e sindacali  
di categoria della Provincia di Grosseto

Prot. n. 20070424

Ns.Rif.: AG

Grosseto, 24 aprile 2007

**Oggetto: RIFORMA PREVIDENZA COMPLEMENTARE – Procedure operative di adesione al Fondo Prevedi e decorrenza contribuzione**

**Procedure di adesione al Fondo Pensione Prevedi**

Come è noto, i decreti attuativi emanati il 30 gennaio 2007 dal Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicati nella G.U. n. 26 del 1 febbraio 2007 hanno previsto che, **a partire dal 1 gennaio 2007**, la destinazione esplicita del TFR deve realizzarsi **obbligatoriamente** tramite la compilazione del modello ministeriale TFR 1 ( per i lavoratori che risultavano occupati al 31/12/2006) o TFR 2 (per i lavoratori assunti dopo il 31/12/2006), a cui va **obbligatoriamente** allegata una copia del modulo di adesione alla forma pensionistica scelta dal lavoratore (la cui denominazione e data di sottoscrizione del modulo di adesione viene infatti riportata nello stesso modello ministeriale TFR 1 o TFR 2). Il modello TFR1 o TFR 2 deve inoltre riportare la data di compilazione da parte del lavoratore e la firma di quest'ultimo; ne consegue quindi che la data di sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo Pensione non può essere successiva a quella di sottoscrizione del modello TFR 1 o TFR 2.

In base ai decreti attuativi il modello TFR 1 o TFR 2, una volta compilato, datato e sottoscritto da parte del lavoratore, deve essere conservato dal datore di lavoro, che ne rilascia al lavoratore "una copia controfirmata per ricevuta".

In relazione a tale previsione normativa, al fine di completare la procedura di adesione al Fondo Prevedi, **è necessario che il lavoratore faccia pervenire alla scrivente Cassa Edile l'originale del modulo di adesione al Fondo Prevedi, unitamente alla copia del modello TFR 1 o TFR 2 controfirmata dal datore di lavoro.** Ricordiamo, ancora una volta, che da quanto sopra detto, deriva che il modulo di adesione a Prevedi non può avere una data posteriore rispetto al modello TFR 1 o TFR 2 compilato. Ricordiamo altresì che non vi è alcuna necessità di allegare il modulo di adesione a Prevedi, qualora il lavoratore risulti già iscritto al Fondo Pensione in questione alla data del 31/12/2006 e che pertanto, attraverso la compilazione del modello TFR 1 scelga di destinare in modo esplicito la quota residua del proprio TFR maturando.

Tuttavia, il Fondo Prevedi ci ha comunicato, facendo seguito ad una autorevole consulenza, che **la controfirma sul modello TFR 1 o TFR 2 a titolo di ricevuta da parte del datore di lavoro è legittimamente sostituita da apposita comunicazione da parte della Cassa Edile allo stesso datore di lavoro.**

In particolare, la consulenza sopra richiamata, riconducendosi al consolidato ruolo svolto dalle Casse Edili nell'ambito dei processi produttivi del Fondo Pensione Prevedi e all'Accordo tra le parti istitutive del medesimo Fondo sottoscritto in data 7 marzo u.s. , delinea la seguente procedura di adesione al Fondo:

- 1- nel caso di lavoratore che abbia scelto Prevedi, il modello TFR 1 o TFR 2 compilato, datato e sottoscritto da parte del lavoratore, viene consegnato o recapitato in versione originale alla scrivente Cassa Edile la quale lo invia (sempre in versione originale) al datore di lavoro tramite raccomandata A.R., unitamente ad una copia del modulo di adesione al Fondo Pensione (quest'ultimo non è tuttavia richiesto nell'ipotesi di lavoratore già iscritto a Prevedi al 31/12/2006, che abbia utilizzato il modello TFR 1 per incrementare dal 18% al 100% la quota di TFR destinata al Fondo Pensione).**

- 2- In conseguenza alla trasmissione documentale, al datore di lavoro, di cui al precedente punto 1- , la Cassa Edile emette nei confronti del lavoratore una comunicazione attestante l'avvenuto recapito, al datore di lavoro, del modello TFR 1 o TFR 2 e del modulo di adesione a Prevedi.

Pertanto, alla luce di quest'ultima procedura, in caso di modello TFR1 o TFR 2 compilato, datato e sottoscritto dal lavoratore e recapitato da quest'ultimo alla Cassa Edile privo di controfirma da parte del datore di lavoro, sarà cura della scrivente Cassa Edile comunicare - nelle modalità illustrate al precedente punto 1 - l'adesione del lavoratore al Fondo Prevedi al datore di lavoro.

#### **Versamenti al Fondo Prevedi per il tramite della Cassa Edile e Decorrenza dell'obbligo contributivo**

In relazione ai decreti attuativi e alle conseguenti deliberazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (in breve, COVIP), con particolare riguardo alla deliberazione del 21 marzo 2007 , con la quale sono state impartite direttive recanti chiarimenti operativi circa l'applicazione del decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si evince quanto segue.

**Per tutte le adesioni al Fondo Prevedi con data sottoscrizione del lavoratore posteriore al 31/12/2006, i contributi dovuti dalla data di decorrenza dell'obbligo contributivo fino al 30 giugno 2007 devono essere versati al Fondo, per il tramite della Cassa Edile, a partire dal mese di luglio 2007.** Ne deriva, pertanto, che per tutte e sole le adesioni con data sottoscrizione del lavoratore posteriore al 31/12/2006, le contribuzioni di competenza dei mesi fino a giugno 2007 devono essere versate al fondo (per il tramite della Cassa) non prima del mese di luglio 2007; le contribuzioni di competenza dei mesi successivi a quello di giugno 2007, invece, seguono le normali scadenze contributive mensili;

Per i lavoratori già iscritti al Fondo Pensione Prevedi alla data del 31/12/2006 i quali versavano il 18% del loro TFR al Fondo stesso, e che abbiano poi incrementato tale percentuale portandola al 100% (tramite compilazione dell'apposito campo nel modello TFR 1), **tale incremento, il quale ha effetto dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR1, deve essere versato al Fondo (per il tramite della Cassa) non prima del mese di luglio 2007.** Anche per questi casi è determinante che il modello TFR 1 venga recapitato dal lavoratore in originale alla scrivente Cassa (fatta eccezione per la necessità di allegare a quest'ultimo il modulo di adesione a Prevedi, non richiesto in tale fattispecie essendo il lavoratore già associato al Fondo entro il 31/12/2006);

Per tutte le richieste di adesione sottoscritte, da parte del lavoratore, entro il 31/12/2006 si applica il regime vigente fino al 31/12/2006 il quale comporta che le contribuzioni vengano regolarmente versate, mensilmente, dal datore di lavoro alla Cassa Edile e da questa al Fondo Pensione, anche nel corso dei mesi che vanno da gennaio a giugno 2007.

Per quanto attiene l'**obbligo contributivo al Fondo Pensione**, la COVIP ha chiarito che **esso decorre dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione del modello TFR 1 o TFR 2 da parte del lavoratore. A titolo esemplificativo, se il lavoratore ha sottoscritto il modello TFR 1 o TFR 2 in data 31/01/2007, l'obbligo contributivo al Fondo decorre dal mese di gennaio 2007 (compreso).** Precisiamo altresì che quando si parla di decorrenza contributiva riferita al periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dei moduli (TFR1 e TFR2), si fa riferimento sia alle contribuzioni di fonte TFR che a quelle eventualmente di fonte aderente (lavoratore) e di fonte azienda, entrambe pari all'1% della retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR.

Restando a disposizione per qualsiasi chiarimento, l'occasione è gradita per inviare i migliori saluti.

F.to Il Direttore  
(Dr. Alessandro Galli)